**CONTRATTO DI RICERCA CONGIUNTA**

**TRA**

* Il Dipartimento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso l’Università degli Studi di Verona (di seguito Dipartimento) con sede legale in Via dell’Artigliere 8, partita IVA 01541040232, codice fiscale 93009870234, in persona del Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di Direttore del Dipartimento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
* Il Centro Piattaforme Tecnologiche presso l’Università degli Studi di Verona (di seguito CPT) con sede legale in Via dell’Artigliere 8, partita IVA 01541040232, codice fiscale 93009870234, in persona del Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di Presidente del CPT autorizzato alla stipula del presente atto,

di seguito definiti congiuntamente Contraenti,

**E**

La Società/Ente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito Committente) con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. e P.Iva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante Sig. /Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**PREMESSO CHE**

* il presente Contratto è disciplinato da:
  + Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana;
  + D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale);
  + Regolamento contratti e convenzioni per attività conto terzi;
  + Regolamento Brevetti dell’Università di Verona;
  + Regolamento del Centro Piattaforme Tecnologiche;
  + Tariffario del Centro Piattaforme Tecnologiche in vigore;
  + Regolamento e procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  + Regolamenti e procedure in materia di trattamento di dati personali;
* esistono presso il Dipartimento e il CPT le competenze specifiche e le strutture più adeguate per lo svolgimento delle prestazioni richieste dal Committente;
* l’attività oggetto del presente Contratto, sarà svolta presso le strutture del Dipartimento e del CPT sotto la diretta supervisione del personale degli stessi;
* l’attività oggetto del presente Contratto non dovrà comportare, per il personale accademico coinvolto, alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di ricerca dell’Ateneo;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

**CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO,**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

# ART. 1

# OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Committente affida ai Contraenti, che accettano, l’esecuzione della seguente attività: *(indicare l’attività e la finalità oggetto della prestazione)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

di seguito nominata Attività.

# ART. 2

# RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’

1. I Contraenti designano il Prof./Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ quale Responsabile Scientifico della esecuzione dell’Attività.
2. Il Committente designa quale proprio Referente per ogni questione inerente alla esecuzione del Contratto il Sig./Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. L’eventuale sostituzione del Responsabile Scientifico dell’Attività da parte dei Contraenti dovrà essere approvata dal Committente, mentre la sostituzione del Referente del Committente potrà avvenire su semplice designazione della stessa Parte Committente da comunicare ai Contraenti per iscritto.

# ART. 3

# TEMPI, DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto entra in vigore dalla data di sottoscrizione dalle Parti e terminerà in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. Previo comune accordo delle Parti, il Contratto potrà essere rinnovato sulla base di un atto scritto approvato dai rispettivi organi competenti.
3. Al termine del lavoro il Dipartimento consegnerà al Committente una relazione intermedia e/o finale.
4. L’Attività oggetto del presente Contratto, sarà svolta presso il Dipartimento e il CPT.

# ART. 4

# OBBLIGHI DEI CONTRAENTI

1. Il Dipartimento si impegna a prestare a favore del Committente le seguenti Attività:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e/o a fornire la seguente Strumentazione:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. Il CPT mette a disposizione del Committente per lo svolgimento dell’Attività la seguente Strumentazione, con eventuale supporto del personale del CPT:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# per le seguenti misure:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# per numero di misurazioni pari a:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# alla tariffa vigente.

# OPPURE (in caso di offerta specifica “extra tariffario”)

# Il CPT mette disposizione del Committente per lo svolgimento dell’Attività la seguente Strumentazione:

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# alla seguente offerta:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrizione | Prezzo unitario | Unità |
|  |  |  |
| Note: | | |

# per un corrispettivo onnicomprensivo di: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ART. 5

# CORRISPETTIVO DELL’ATTIVITA’

1. Il Committente si impegna a versare al CPT, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione dell’Attività oggetto del presente Contratto la somma di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, + IVA.

Tale somma è da intendersi come costo per l’Attività comprensiva di tutte le spese che il Dipartimento e il CPT dovranno sostenere per la sua esecuzione.

# ART. 6

# MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il Committente corrisponderà al CPT la somma di cui al precedente art. 5, con le seguenti modalità:
   * Il \_\_\_\_\_\_\_ % dell’ammontare totale del Contratto al momento della sottoscrizione;
   * Il \_\_\_\_\_\_\_ % dell’ammontare totale del Contratto al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
   * Il restante \_\_\_\_\_\_\_\_ % al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. Il CPT procederà con l'emissione di appositi avvisi di fatturazione e rilascerà regolari fatture a pagamento ricevuto.
3. Il CPT procederà con trasferimento interno a versare la quota di spettanza del Dipartimento pari a €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

# ART. 7

# SEGRETEZZA

1. Entrambe le Parti sono tenute ad osservare il segreto, nel periodo di vigenza del Contratto, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata da entrambe le Parti per quanto riguarda fatti, attività, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero state comunicate in virtù del presente Contratto e che non ne costituiscono l’oggetto o acquisite nel corso dello stesso Contratto ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30). Le Parti convengono che tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale, amministrativa, finanziaria e di mercato di cui al presente Contratto e che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti sono riservate e confidenziali e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le rivela e pertanto la Parte che le riceve si impegna a non rivelarle o comunicarle in alcun modo a terzi, salvo ai dipendenti o collaboratori al fine dell’esecuzione dell’Attività oggetto del presente Contratto, salvi i casi previsti dalla legge o a meno che non espressamente autorizzati dall’altra Parte.
2. Le Parti adotteranno, secondo le disposizioni normative in materia, tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto anche sulle informazioni o cognizioni di carattere tecnico o commerciale che abbiano ritenuto di scambiarsi per il miglior conseguimento degli obiettivi dell’Attività. Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo anche a soggetti esterni allo staff dell’Attività che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti.
3. In particolare sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma rivelate da ciascuna delle Parti all’altra o identificate per iscritto come “riservate”, che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la consulenza, lo sviluppo, le attività commerciali, i prodotti, i servizi, le pubblicazioni, i registri, i rendiconti, i business plan, le proposte, le intese, le analisi di qualsiasi natura, le banche dati, le conoscenze tecniche ed i know-how di ciascuna delle due Parti. Sono ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, informazioni riguardanti prodotti e servizi anche non ancora pubblicamente annunciati, informazioni su clienti, agenti, progetti, piani, o sull’organizzazione degli stessi e così via.
4. In particolare, nulla nel presente Contratto potrà vietare o limitare l’uso delle Informazioni Riservate ricevute se fosse dimostrabile che le stesse fossero in alternativa:
   * di pubblico dominio;
   * diventate di pubblico dominio per qualsiasi causa che non costituisca violazione degli impegni di riservatezza assunti dalle Parti con il presente Contratto;
   * rivelate da terzi non vincolati da un accordo di riservatezza;
   * note alla Parte ricevente prima della sottoscrizione del presente Contratto e in assenza di vincoli di riservatezza;
   * sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate. Le Parti convengono di obbligare allo stesso livello di confidenzialità i propri dipendenti nonché eventuali soggetti terzi (es.: consulenti, fornitori, ecc.) che, per qualsiasi ragione, dovessero entrare in contatto con le informazioni in questione.
5. Ciascuna Parte è obbligata a restituire all’altra e comunque a distruggere le Informazioni Riservate, a meno che la distruzione non sia oggettivamente attuabile da un punto di vista materiale, alla conclusione del rapporto tra le Parti, a qualunque causa essa sia riconducibile, o alla richiesta scritta formulata dall’altra Parte.
6. Le Parti sono responsabili per ogni danno che possa derivare dalla violazione dell’obbligo di cui al presente articolo, a meno che non provino che tale violazione si è verificata nonostante l’uso della migliore diligenza in relazione alle circostanze.

# ART. 8

# PROPRIETÀ INTELLETTUALE E

# UTILIZZO DEL LOGO E DEL NOME DELL’UNIVERSITÀ

1. I diritti di proprietà intellettuale sulle relazioni scientifiche che verranno redatte in esecuzione del presente Contratto spettano al Committente.
2. Il Committente si assume ogni responsabilità conseguente all’eventuale violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne l’Ateneo, il Dipartimento e il CPT di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
3. Ogni e qualsiasi utilizzo del nome e del logo dell'Ateneo per la diffusione dei risultati anche parziali in qualunque modo riferiti o riferibili alle Attività sia in corso di svolgimento sia già concluse, dovrà avvenire a seguito di richiesta specifica da parte del Committente, come previsto dal Regolamento per la concessione del patrocinio di Ateneo e per la licenza all’utilizzo del logo.
4. Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati che possano essere raggiunti nel corso delle attività di cui al presente Contratto ed in particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale, intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, nuova varietà vegetale, informazione ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.
5. Nel caso in cui, nell’esecuzione della ricerca, si ottengano risultati che le Parti ritengano di proteggere attraverso il deposito di domanda di brevetto ovvero attraverso altre privative industriali, i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi a essi saranno disciplinati con una stipulazione in buona fede di un accordo che ne definisca in dettaglio tutti gli aspetti.
6. Si precisa inoltre che ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
   * al proprio “Background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla stipula del presente Contratto, con la precisazione che per Background si intende unicamente l’insieme delle conoscenze e delle informazioni detenute dallo specifico gruppo di ricerca afferenti a ciascuna delle Parti, che svolgono le attività di cui al presente Contratto;
   * al proprio “Sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico oggetto del presente Contratto, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa.

# ART. 9

# RESPONSABILITÀ CIVILE E ACCESSO A LOCALI E STRUMENTAZIONI

1. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alla normativa sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione dell’Attività oggetto del presente Contratto.
2. Il Dipartimento consente al personale della Parte Committente, incaricato del coordinamento della Ricerca oggetto del presente Contratto, il libero accesso ai locali adibiti allo svolgimento della Ricerca medesima.
3. I Contraenti consentono al personale del Committente, espressamente incaricato dello svolgimento dell’Attività oggetto del presente Contratto, il libero accesso ai locali adibiti allo svolgimento dell’Attività medesima.
4. Il personale del Committente dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza nell’uso delle strumentazioni fornite dai Contraenti per l’esecuzione dell’Attività oggetto del presente Contratto, assumendosi ogni responsabilità conseguente ad utilizzi impropri o difformi dalle prescrizioni ricevute dal personale del Dipartimento e del CPT.

# ART. 10

# RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

1. Le Parti possono recedere unilateralmente dal presente Contratto mediante comunicazione da trasmettere tramite posta elettronica al recapito istituzionale del Dipartimento o del CPT.
2. Il recesso avrà efficacia dal momento della ricezione della comunicazione.
3. Nel caso di recesso del Committente, questo rimborserà al Dipartimento e al CPT le eventuali spese sostenute ed impegnate, in base al Contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

# ART. 11

# CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. I Contraenti potranno risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Committente per iscritto, nel caso di inadempimento in relazione alle obbligazioni di cui agli artt. 5 (“Corrispettivo dell’Attività”), 6 (“Modalità di Pagamento”), 7 (“Segretezza”) e 8 (“Proprietà intellettuale e utilizzo del logo e del nome dell’Università”) del presente Contratto.

# ART. 12

# TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali scambiati per la stipula del presente Contratto ed in esecuzione dello stesso saranno trattati dalle Parti nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento”) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
2. Il Committente risulta titolare del trattamento dei dati personali e delle informazioni oggetto di elaborazione, nell’utilizzo dei servizi del Dipartimento e del CPT per l’Attività sopra indicata, ai sensi degli artt. 24 e ss. del Regolamento: le informative su finalità dei trattamenti, destinatari dei dati e esercizio dei loro diritti verranno predisposte e debitamente rese note dallo stesso agli eventuali interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento.
3. L’Università degli Studi di Verona ricopre il ruolo di responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, limitatamente ai trattamenti dei dati personali e delle informazioni oggetto di elaborazione per le Attività sopra indicate; si impegna quindi a fornire, a richiesta del Committente, idonee garanzie d’aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del Regolamento.

# ART. 13

# VARIAZIONI E DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1. Il Committente si impegna a notificare ai Contraenti ogni variazione del legale rappresentante e le eventuali modifiche all’assetto societario quali fusioni, scissioni, incorporazioni di società, trasformazione o modificazione della ragione sociale della ditta.
2. Ogni modifica al Contratto o la proroga dello stesso necessitano della forma scritta.

# ART. 14

# CONTROVERSIE

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione, esecuzione o applicazione del presente Contratto.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Contratto, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all’esistenza, la validità, l’interpretazione e l’efficacia dello stesso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Letto, confermato e sottoscritto.

|  |  |
| --- | --- |
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA  Direttore del Dipartimento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Presidente del Centro Piattaforme Tecnologiche  Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Responsabile Scientifico del Progetto  Prof./Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Società/Ente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Il Legale Rappresentante  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Responsabile/Referente  Sig./Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Verona, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |